

I compensi degli amministratori non sono un indennizzo

Hanno valenza retributiva e possono essere riconosciuti per lo svolgimento dell'attività gestoria

/ Maurizio MEOLI

Una recente decisione del Tribunale di Milano (la n. [1157/2017](#)) porta all'attenzione dei professionisti interessanti profili in materia di **compensi** degli amministratori di srl (ma non solo).

Nel caso di specie, il socio di una srl avente ad oggetto sociale l'attività di riparazione di carrozzerie di automobili agiva in giudizio contro la società per ottenere, tra l'altro, l'annullamento della delibera assembleare con la quale si era deciso di corrispondere compensi agli amministratori, ritenendola adottata in **conflitto** di interessi, nonché a fronte di una incompetenza assembleare in materia e in violazione della relativa previsione statutaria. Con riguardo ai primi due profili, è da evidenziare come la disciplina dettata per le srl non preveda alcuna disposizione.

Quanto al conflitto di interessi, il Tribunale osserva come non sembrerebbe possibile dubitare del fatto che l'[art. 2373](#) comma 1 c.c., dettato per la spa, possa applicarsi anche alle **srl**. Soluzione imposta sia dalla natura della srl, società di capitali persona giuridica terza rispetto ai soci, sia dalla natura della decisione assembleare, assunta dai soci ma imputata alla società, sia da elementari esigenze di tutela dell'integrità del patrimonio di cui la società stessa è titolare rispetto a condotte (potenzialmente) "predatorie" di alcuni dei soci.

Rispetto a tale disciplina, però, il socio nulla aveva dedotto in ordine alla condizione per l'annullamento della delibera rappresentata dalla prova del danno potenziale per la società (quale sproporzione tra valore della prestazione e corrispettivo, o sproporzione tra corrispettivo e caratteristiche operative, patrimoniali ed economico-finanziarie della società); e il motivo di impugnazione viene, quindi, rigettato.

Identica sorte è riservata alla questione della assenza di una **competenza** assembleare, dal momento che alla lacuna normativa sopperiva lo statuto, affidando la materia dei compensi degli amministratori "ai soci"; espressione da intendersi riferibile anche ad una eventuale deliberazione assembleare (e, quindi, a collegialità piena).

Resta l'ultimo profilo, ovvero quello relativo alla violazione della previsione statutaria. Rispetto ad esso è, innanzitutto, indispensabile riportare il testo della clausola: "I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'**indennità** annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'**indennità** per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci". In presenza di tale previsione, con deli-

bera assembleare si stabiliva di "determinare in euro 180.000 lordi annui l'indennità in misura fissa in caso di nomina di un consiglio di amministrazione; ... di autorizzare con decorrenza dal mese successivo a quello della nomina ... l'accantonamento annuale a carico del bilancio della società di una somma pari ad euro 60.000 per indennità per la cessazione della carica...".

A giudizio del Tribunale tale delibera è illegittima, emergendo, nella specie, la natura non meramente indennitaria, ma **retributiva**, dell'attribuzione patrimoniale. Occorre, infatti, considerare che:

- per indennità si intende una somma di denaro dovuta ad un soggetto per un pregiudizio da lui subito non per effetto di un atto illecito (e quindi a titolo di risarcimento da responsabilità civile), ma a titolo di ristoro patrimoniale che consegue a fatti che limitano o sacrificano diritti altrui, ma che non sono antiggiuridici, in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge (l'indennità, quindi, appare strumentale al riconoscimento agli amministratori di una somma che, non corrispondente al valore della prestazione ricevuta dalla società, comunque li ristora del tempo impiegato ad occuparsi della gestione sociale);

- per compenso, invece, è da intendere una vera e propria retribuzione tesa a remunerare esaustivamente, sul piano economico, quella prestazione.

Nella specie, osserva quindi il Tribunale, anche solo per la sua oggettiva **entità**, all'attribuzione patrimoniale deliberata dall'assemblea non può essere riconosciuta natura meramente indennitaria, ma retributiva. Tale soluzione, peraltro, risulta confermata da dichiarazioni rese in sede di comparsa di risposta, da cui emergeva l'intento di non distinguere la posizione di lavoratori e amministratori in capo a questi ultimi e di parametrare i compensi all'attività lavorativa svolta per la società (l'indennità, in pratica, non era il compenso per l'attività gestoria, sostanzialmente gratuita, ma il corrispettivo per l'attività lavorativa, che, se "formalizzata", avrebbe comportato maggiori costi per la società).

Ne deriva che – a prescindere dal profilo di palese illegittimità di riconoscere compensi agli amministratori ma per prestazioni di lavoro dipendente – quanto corrisposto presenta certamente natura e funzione pienamente retributiva e non già indennitaria. Si tratta, quindi, di attribuzioni patrimoniali che, per statuto, avrebbero dovuto essere parametrize agli **utili** conseguiti e non, come invece accadeva, ad entità economiche completamente diverse. Circostanze che rendono illegittima la deliberazione assembleare.